

## ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAISON FOU"

### STATUTO

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione "MAISONFOU" quale libera Associazione di fatto, democratica, antirazzista, apartitica, aconfessionale, non violenta, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'associazione "MAISONFOU" ha sede in via g. b. Pergolesi n.8, Milano.

**Art. 2.** - L'Associazione "MaisonFou" persegue i seguenti scopi:

- a) di diffondere la cultura teatrale d'innovazione e l'arte contemporanea; di ricerca culturale e di erogazione di servizi con la produzione di iniziative atte a contribuire al progresso e al rispetto sociale. Ciò nel campo delle arti visive, teatrali, poetiche, cinematografiche, performative, musicali, letterarie, figurative e delle arti in genere; della difesa ambientale e del patrimonio artistico culturale e archeologico, del paesaggio e della salute; nel campo sociale; con iniziative volte a stimolare l'aggregazione, il libero confronto, il divertimento e la crescita collettiva.
- b) favorire la crescita culturale dei soci e del pubblico, anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate anche in collaborazione con enti locali e nazionali, pubblici e privati, associazioni, scuole, istituzioni religiose ecc.
- c) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale, musicale e artistico in genere affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura teatrale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- d) partecipare alla ideazione, realizzazione, produzione di rappresentazioni, cineforum, mostre d'arte, rassegne e concorsi televisivi, cinematografici, produzioni audiovisive, radiofoniche e teatrali locali, nazionali e internazionali;
- e) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- f) svolgere un ruolo di ricerca, di sperimentazione e di aiuto nella diffusione dell'arte contemporanea in genere;
- g) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'associazione.

**Art. 3.** - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- realizzare, organizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero spettacoli teatrali, di danza, musicali, performance, installazioni, video, festival, eventi ed altre attività di intrattenimento culturale;
- favorire i giovani artisti (italiani e esteri) aiutandoli nella realizzazione delle proprie opere attraverso tutte le risorse disponibili e creando circuiti che permettano l'incontro tra gli artisti contemporanei delle diverse specialità, la circuitazione delle loro opere e un confronto tra le varie nazionalità.
- ospitare, acquistare, produrre spettacoli teatrali e non di compagnie o singoli artisti;
- realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, laboratori, bandi di concorso, residenze, proiezioni di film e documenti, concerti, mostre, incontri con artisti;
- attività di formazione: corsi di educazione al teatro, corsi di recitazione, laboratori teatrali, corsi di aggiornamento teorici e/o pratici per attori, registi, drammaturghi, video maker, fotografi, educatori, insegnanti, operatori sociali, presso la propria sede, i centri culturali, teatri, università, scuole pubbliche e private, sedi operative di società, enti pubblici e privati e di favorire l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, riviste nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazioni periodiche e non;
- produrre metraggi cinematografici, format e opere audiovisive in genere;
- gestire un sito Internet sul quale i soci possano reperire ogni tipo di informazione su tutte le attività dell'associazione;
- essa si prefigge di cooperare con tutte le associazioni, organizzazioni, società e le istituzioni non necessariamente aventi scopi analoghi. A tal fine l'Associazione può organizzare scambi e incontri, stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni, gadgets, produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora; organizzare od offrire il patrocinio a eventi e iniziative ed esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.
- ottenere per i propri soci, da parte di altri enti, speciali facilitazioni e agevolazioni per l'organizzazione di attività, il reperimento di spazi per le manifestazioni e l'acquisto di prodotti che siano collegati alla diffusione dell'arte contemporanea.
- l'associazione promuoverà la potenzialità delle risorse del territorio. L'Associazione promuoverà attività finalizzate alla solidarietà sociale a favore dei meno abbienti e dei ceti sociali più disagiati nei settori culturali della formazione, della tutela dei diritti e della beneficenza

Per l'attuazione di tali scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, consulenti e ogni altro esperto e personale specializzato.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere finanziario, immobiliare, commerciale solo al fine di perseguire lo scopo associativo, ivi comprese interessenze e partecipazioni in società aventi attività pertinenti a quella dell'Associazione. L'Associazione può ricevere lasciti ed elargizioni da Enti privati, pubblici o altre Associazioni. A sostegno della propria attività istituzionale l'Associazione può operare nel campo pubblicitario.

Agli effetti fiscali l'Associazione assume veste di ente non commerciale che può svolgere attività commerciali.

**Art. 4.** - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:

- **soci fondatori:** persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che abbiano contribuito con il loro sostegno ideale ed economico alla fondazione dell'associazione. I soci fondatori, per i diritti ad essi spettanti, sono equiparati agli associati ordinari. Sono esonerati dal versamento di quote annuali e se dovessero uscire dall'associazione potranno essere riammessi solo come soci ordinari;

- **soci spettatori:** persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che vogliano far parte dell'associazione. La loro ammissione è deliberata dal consiglio direttivo, o da un membro a ciò delegato. Per tale categoria di associati non è previsto il pagamento della quota associativa; essa è rilasciata a semplice richiesta previa ammissione. Tale categoria di associati ha voto limitato alle sole delibere che concernono la scioglimento dell'associazione.

- **soci ordinari:** persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

- **soci onorari e soci sostenitori:** persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali. La qualifica di socio onorario può essere concessa su proposta avanzata da almeno un decimo dei soci esclusivamente previo parere favorevole del Consiglio direttivo. I soci onorari o sostenitori per i diritti ad essi spettanti sono equiparati agli associati ordinari.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il giorno trenta di Ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, o da un membro dell'associazione dal Consiglio Direttivo delegato, su domanda scritta del Richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'associazione.

**Art. 6.** - La qualità di associato si perde per:

- 1) decesso
- 2) recesso
- 3) esclusione

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. L'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione, motivata, è inviata all'escluso.

Il recesso è sempre consentito e non comporta alcun onere a carico dell'associato che intende recedere. La dichiarazione di recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno due mesi prima.

**Art. 7.** - Solo i soci ordinari, e gli associati ad essi equiparati, hanno diritto di voto in assemblea, purché maggiorenni. Il diritto di voto non può essere escluso in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Gli associati spettatori hanno diritto di voto limitatamente alle delibere che concernono la scioglimento della vita associativa.

**Art. 8.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- conferimenti (contribuzioni) dei soci fondatori;
- quote associative annuali;

- beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografie, materiale iconografico e fonografico, donazioni ed erogazioni di qualsiasi specie, che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

- sussidi, erogazioni, donazioni, lasciti e sovvenzioni che le pervengano annualmente o una tantum da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'associazione.

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

L'associazione potrà inoltre accettare l'uso e il godimento di beni mobili e immobili di proprietà di terzi, con eventuale remunerazione, con delibera del consiglio direttivo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- le quote di iscrizione all'associazione;

- le quote di eventuali diverse categorie di Soci (ad es. soci onorari o sostenitori);

- i versamenti volontari degli associati;

- dal ricavato delle attività istituzionali o direttamente connesse;

- sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari, contributi da parte di enti locali, istituti di credito e organismi nazionali e internazionali, nonché di altri soggetti privati;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

**Art. 9.** – L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

**Art. 10.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

- il Tesoriere

**Art. 11.** – L'assemblea degli associati, a cui partecipano solamente gli associati ordinari e gli associati ad essi equiparati, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, e dagli associati ad essi equiparati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. All'assemblea straordinaria hanno diritto di voto anche i soci spettatori limitatamente alla delibera di scioglimento dell'associazione.

**Art. 12.** – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge i membri del Consiglio direttivo;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva il regolamento interno;

- delibera su qualunque altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria, invece, delibera sulle modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per la modifica dello Statuto, è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione va fatta con avviso scritto, indirizzato a tutti gli associati con diritto di voto sull'oggetto che dovrà essere deliberato, e dovrà contenere l'ordine del giorno inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 13.** – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea. I membri del consiglio direttivo svolgono il loro incarico gratuitamente, durano in carica tre anni al termine dei quali potranno essere rieletti. Il consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto al voto. Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

Il consiglio si riunisce in media due volte all'anno con lettera inviata a mezzo e-mail ai consiglieri almeno sette giorni prima della riunione. E' validamente costituito quando sono presenti i due terzi dei membri e deliberata a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Può essere convocato in seduta straordinaria da:

- il Presidente;

- da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta motivata;

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

1- nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e le altre eventuali cariche.

2- nominare consulenti ed esperti, procedere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e dipendenti – per le iniziative da attivare – determinandone la retribuzione;

3- curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;

4- predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;

5- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

6- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

7- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

8- presiedere alle operazioni di tesseramento ed alle procedure di recesso e di esclusione dei propri aderenti;

9- determinare l'importo della quota associativa annuale per ogni categoria di associato.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, su apposito Libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni, ad esso spettanti, a membri dello stesso Consiglio Direttivo.

Fuori dalle competenze esclusive dell'assemblea, al Consiglio direttivo spetta la potestà di regolamentare la vita associativa, e di emanare tutti gli atti che si renderanno necessari per il conseguimento del fine associativo.

**Art. 14.** – Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti, dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. A lui spetta:

- la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale;

- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;

- la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;

- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo;

- in casi di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

**Art. 14 bis** – Al Tesoriere vengono attribuiti tutti i poteri che si renderanno necessari per la gestione patrimoniale dell'associazione; nello specifico ad egli spetta il potere di aprire chiudere conti correnti bancari, postali, procedere agli incassi, e compiere qualsiasi operazione che si renderà necessaria nella gestione patrimoniale. Rispetto alle ordinarie incombenze associative, il Tesoriere può delegare altro soggetto al compimento di tali operazioni. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo, e dura in carica 5 anni. Possono svolgere la funzione di Tesoriere anche soggetti estranei all'Associazione, e la funzione potrà essere retribuita.

**Art. 15.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria: è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe e per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662.

**Art. 16** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.